



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.2929 del R.G.A.C. 2011.

tra

V. R. , rappresentata e difesa dall'avv.

- opponente;

e

Soget SpA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

- opposta;

avente ad oggetto "opposizione esecuzione ex art.615 cpc".

Conclusioni: come in atti.

Fatto e Diritto

L'opponente, premettendo che la convenuta ha proceduto all'iscrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà in Massafra, identificato in catasto al foglio 113 particella 393 categ. A/7, per un debito di € 6.375.88 interamente estinto, ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza di crediti legittimanti la garanzia e l'ordine di cancellazione dell'ipoteca; ha dedotto di aver pagato due cartelle relative al credito fondante l'iscrizione e di aver provveduto al versamento delle somme indicate dal Giudice dell'Esecuzione in sede di conversione del pignoramento immobiliare ex art.495 cpc, anche in favore di Soget che ha spiegato intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (n.202/1984-n.567/1996).

La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, vertendosi in ipotesi di carichi tributari ed inoltre l'improponibilità della domanda nella forma dell'opposizione all'esecuzione ed oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria: nel merito, ha esposto che:-la Vaccarelli ha provveduto al pagamento dei tributi spettanti ai Comuni di Massafra e di Taranto, quali enti impositori; -per il pagamento delle somme era stata avviata la procedura esecutiva immobiliare n.567/1996, riunita alla procedura n.202/1984, già pendente nei confronti di L. G. ; -il pagamento è stato erroneamente riferito al L. G. e la deducibile si è attivata, senza esito, in modo da ottenere lo sgravio in favore della V. R. ; -a

fronte del mancato sgravio da parte degli enti impositori, alcuna responsabilità può ascriversi alla deducente.

*** ** **

In via preliminare, va osservato che la *V.R.* ha correttamente proposto l'opposizione all'esecuzione, ai sensi del secondo comma dell'art.615 cpc, giacché, per come confermato dalla Soget nella comparsa costitutiva, il credito posto a base dell'iscrizione ipotecaria è stato azionato in sede di esecuzione immobiliare; inoltre, l'opponente, deducendo l'intervenuta attività solutoria, anche per effetto della disposta conversione del pignoramento ex art.495 cpc, ha sostanzialmente contestato il diritto di Soget alla garanzia reale ed all'esecuzione, in ragione dell'estinzione dell'esposizione debitoria.

L'ipoteca, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 31 gennaio 2006 n. 2053, allorché hanno equiparato l'iscrizione di ipoteca al fermo amministrativo e l'hanno definita un atto «preordinato all'espropriazione».

Secondo i Giudici di legittimità (Cass. sezioni unite 31 marzo 2008, n. 8279) la giurisdizione del giudice tributario è esclusa per la fase dell'espropriazione forzata e, quindi, nella fattispecie, correlandosi la garanzia iscritta all'*agere* esecutivo (pacificamente ammesso dall'opposta), viene in rilievo non la natura del credito iscritto a ruolo bensì l'accertamento del diritto della società di esazione all'espropriazione immobiliare *in fieri*, rientrante nella sfera cognitiva del Giudice ordinario.

L'opposta, pur confermando il dato circostanziale dei pagamenti da parte della *V.R.* ha ritenuto che gli enti impositori avrebbero dovuto procedere agli sgravi e che, in mancanza di tanto, alcuna responsabilità può configurarsi a suo carico.

La posizione difensiva non merita condivisione, perché la debitrice-opponente ha compiuto l'attività solutoria in favore della società di esazione e quest'ultima, sul presupposto dell'estinzione dell'esposizione debitoria, avrebbe dovuto assumere le iniziative tese alla cancellazione dell'ipoteca, senza che possa rilevare – in senso contrario – il mancato sgravio da parte degli enti impositori.

In termini generali, il rapporto che lega l'ente pubblico impositore e il concessionario incaricato della riscossione delle imposte è un rapporto *sui generis*, che non può essere ricondotto agli ordinari contratti di diritto privato, rientrando tra le concessioni



amministrative: in virtù di tale concessione all'esattore è conferito l'esercizio di una pubblica funzione. Infatti, il concessionario incaricato della riscossione dei crediti tributari dell'ente impositore, portati dal ruolo, va ricondotto alla figura del soggetto al quale il debitore deve effettuare il pagamento della somma, che costituisce l'oggetto della prestazione debitoria dovuta; funge, pertanto, quale incaricato dall'ente creditore di ricevere quella prestazione, conformemente alla figura dell'"adiectus solutionis causa" delineata dall'art. 1188 c.c. (Cass., sez.trib., 29.9.2006 n.21222).

Inoltre, nella direzione volta ad escludere un rapporto diretto tra il contribuente e l'ente impositore, dopo l'iscrizione del debito nei ruoli esattoriali, vale la considerazione che il concessionario intraprende *ex se* le iniziative prodromiche all'esecuzione forzata e quelle propriamente esecutive, come avvenuto nella vicenda in esame; sicché, costituendosi un rapporto obbligatorio tra il contribuente e l'esattore, compete a quest'ultimo attuare gli adempimenti consequenziali all'estinzione del debito, in termini ad es. di cancellazione delle iscrizioni compiute per garantire la riscossione coattiva del credito.

Nella fattispecie, la Soget ha solo documentato di aver richiesto ai Comuni interessati di imputare i pagamenti alla *V.R.*, anziché al *L.G.*, ma ciò non è sufficiente per escludere il profilo di anti giuridicità dato dal permanere dell'iscrizione ipotecaria, in assenza di un debito da garantire.

Sul punto, deve anche rilevarsi che: 1) non sussiste litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore; 2) nel caso di impugnazione dell'iscrizione di ipoteca disposta a norma dell'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il concessionario della riscossione è l'unico legittimato passivo qualora si eccepiscano errori ad esso direttamente imputabili, cioè nel caso in cui si deducano in giudizio esclusivamente vizi propri del provvedimento impugnato; 3) un atto preordinato e strumentale all'espropriazione soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta ipoteca se il debito del contribuente non supera gli 8.000.00 euro, con conseguente nullità delle ipoteche inferiori ad euro 8.000 a norma dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 (operante *ratione temporis*) (Cass., sezioni unite, 22.2.2010 n.4077).

Da ultimo, il fatto che il concessionario, prima ancora dell'instaurazione del giudizio, abbia sollecitato gli enti impositori a cooperare per superare l'impasse determinata dall'erroneo riferimento dei pagamenti al *L.G.*, e non alla *V.R.*, esclude la

configurabilità di una responsabilità aggravata ex art.96 cpc, per la cui affermazione è stata proposta domanda da parte dell'opponente.

L'epilogo del giudizio postula la condanna dell'opposta-soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.2929/2011 R.G., proposta da *V. R.* nei confronti di Soget SpA, disattesa ogni diversa istanza, deduzione o eccezione, così provvede:

-in accoglimento dell'opposizione, accertata l'estinzione dei debiti iscritti a ruolo, ordina alla Soget SpA la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria compiuta il 9.5.2007 sull'immobile di proprietà della *V. R.* sito in Massafra, identificato in catasto al foglio 113 particella 393 categoria A/7;


-condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 242,20 per esborsi, € 2.000,00 per compenso professionale oltre cap ed iva.

Così deciso in Taranto il 9 luglio 2013.

Il Giudice *Anna Maria Zia lenti*

Sentenza depositata in Cancelleria dall'Estensore il 9 luglio 2013.

12.0 LUG. 2013
DEPOSITATA OGGI NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL FUNZIONARIO GIUDICARIO
(*Paola BOCCA*)



FATTO AVVISO AVANTI
10 LUG. 2013